


## Disegno di legge

# “Norme per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale, per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti”



Relazione al DDL n.249 (primo firmatario Michele Nardelli)

*«... Se dici così è perché non tieni conto di internet.  
I nostri articoli sono interamente pubblicati sul nostro sito.  
C'è chi li legge direttamente lì e chi li scarica,  
li fotocopie e poi li distribuisce.  
Con internet questa storia di proibire è finita.  
Non si può più vietare nulla»*

Elias Khury intervistato da Elisabetta Bartuli.  
Post fazione di "Primavere" di Samir Kassir

«...questa storia di proibire è finita» affermava Elias Khury nel settembre 2005. Uno sguardo lungo quello del presidente della Samir Kassir Foundation. Qualche anno più tardi sarà proprio il tam tam di internet a diventare il principale strumento di comunicazione della primavera araba, nei villaggi della Tunisia come nelle capitali del vicino Oriente.

A nessuno sfugge come l'informazione abbia un ruolo sempre più centrale nei processi globali, regionali e locali. Ma il "quarto potere", oggi, è molto diverso da quello che descriveva Orson Welles nel suo celebre film uscito negli Stati Uniti il 1° maggio 1941. Iniziava e si chiudeva con la stessa inquadratura: un cartello su una recinzione con la scritta "Vietato l'ingresso". Si trattava allora di una visione del futuro, come a definire la libertà (d'informazione) e i confini della stessa, laddove l'assetto proprietario metteva le briglie alla libertà. Sarà così per tutto il Novecento, fino a rendere incerto il punto di contatto fra la dimensione reale e quella virtuale.

Con la rivoluzione informatica, "questa storia di proibire..." viene messa radicalmente in discussione. Tanto è vero che il potere della carta stampata prima e della televisione poi sono andati progressivamente ridimensionandosi grazie proprio alle reti elettroniche, comunicazioni incommensurabilmente più veloci e analogamente persuasive.

Questo non significa che stampa ed etere non continuino a mantenere un ruolo importante ed anche nella stessa "rivoluzione dei gelsomini" il ruolo di un'emittente come Al-Jazeera è risultato importante, per certi versi decisivo. Specie se poi sono proprio i grandi network ad essere i proprietari delle piattaforme della comunicazione elettronica, della proprietà intellettuale dei sistemi operativi, delle reti attraverso le quali si sviluppano le autostrade informatiche.

## **Un bene comune**

Lungo le reti della comunicazione elettronica s'incontrano straordinarie opportunità e insieme inquietanti scenari. Investirci, come sta facendo la Provincia autonoma di Trento, diviene decisivo. Mettere delle regole, pure.

Non è dunque per niente casuale che la "Società dell'Informazione" abbia un posto di primo piano fra le "Linee Guida" dell'Unione Europea, tanto da rappresentarne una delle politiche più incisive. E dunque anche agli obiettivi indicati nelle linee dell'Unione Europea – le opportunità per migliorare la vita di tutti i cittadini attraverso servizi informativi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili – c'è la necessità di far corrispondere sistemi liberi e aperti, come si trattasse di un bene comune.

In questo senso il software libero non è una semplice alternativa al software proprietario. E', infatti, contrariamente a quest'ultimo, una "res extra commercium": non un bene economico ma un bene libero e cioè un bene "non scarso" che può essere utilizzato liberamente. Il software libero sta all'emergente società dell'informazione e della conoscenza come l'acqua sta alla società agricola: una fondamentale "res communis omnium" che va incentivata e tutelata per garantire il florido sviluppo della società.

In questo senso il software libero non è un'alternativa tecnica al software proprietario, ma la concretizzazione di un ideale sociale e culturale, uno strumento per eliminare una delle barriere d'accesso alle risorse informatiche per tutti i cittadini e per tutti gli esseri umani. Rilasciando il software secondo i termini di una licenza di software libero, viene riconosciuta a tutti gli utenti pari dignità e diritti: sono gli stessi valori riconosciuti dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dall'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

Il software libero attua i valori costituzionali ed i diritti fondamentali di libertà d'espressione e d'informazione, libertà di cultura, libertà d'iniziativa economica, uguaglianza e cooperazione e il diritto ad informare ma anche il diritto ad essere informati.

## **Una visione di futuro**

Si è spesso fatto riferimento nelle dichiarazioni del presidente Dellai alla metafora della barca in un mare sempre più tempestoso, dove gli scenari cambiano repentinamente, dove tenere gli occhi ben aperti non è per niente facile. Per farlo occorrono bussole nuove rispetto a quelle fin qui usate, come se il terremoto di Fukushima che ha modificato se pur impercettibilmente l'asse di rotazione terrestre avesse messo fuori uso anche i tradizionali campi magnetici.

Occorre mettere in campo «una positiva discontinuità», superando conservatorismi e pigrizie che, in un settore in così rapida trasformazione, diventano letali e a lungo andare insostenibili. In questa direzione vanno i programmi di infrastrutturazione del nostro territorio. *«Saremo il primo territorio ad avere tutte le utenze pubbliche e private connesse alla rete a banda larga e saremo tra i primi territori in Europa a riconvertire radicalmente i propri sistemi di mobilità verso soluzioni tecnologiche innovative ed ecologicamente accettabili. La Giunta riconferma questi programmi anche a fronte di scetticismi e perplessità, poiché ritiene che arrivare tardi a questi standard equivale a perdere, come territorio, molte opportunità competitive. Ciò che oggi può sembrare non proporzionato alla domanda, fra pochi anni diventerà termine di confronto»* affermava Lorenzo Dellai nella sua relazione alla manovra finanziaria 2011 – 2013.

Al cablaggio del territorio, scelta strategica di grande valore e non sempre colta nella sua valenza dall'opinione pubblica, dobbiamo far corrispondere in primo luogo un cambio culturale di prospettiva che porti ad una riqualificazione del capitale umano, un'opportunità «per accelerare in questa direzione i processi di ammodernamento dei nostri apparati amministrativi». Banda larga significa semplificazione nel rapporto fra i cittadini e la pubblica amministrazione, aprire il capitolo del telelavoro, ovvero di una diversa mobilità e di un diverso approccio nell'organizzazione del lavoro, ambiti nei quali la PAT si sta attrezzando. Ed in secondo luogo, una capacità di attrezzarsi sul piano dell'autonomia gestionale, della trasparenza, della comunicazione. E proprio in questa direzione va il presente Disegno di legge.

## **Una scelta europea**

Il FLOSS (Free Libre Open Source Software) ha sempre rappresentato un punto chiave nelle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in merito allo sviluppo della Società dell'Informazione. Seguendo l'Agenda di Lisbona del Marzo 2000, nel piano di azione presentato al Consiglio europeo di Siviglia nel giugno 2002 e denominato "eEurope 2005 una società dell'informazione per tutti", la Commissione ha preso l'impegno di definire una disciplina per l'interoperabilità per promuovere la fornitura di servizi paneuropei di e-government ai cittadini e alle imprese. In particolare si raccomandava di sviluppare iniziative e specificazioni di natura tecnica con lo scopo di far cooperare i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in tutta l'Unione Europea. Alla base vi è l'uso di standard aperti con una forte raccomandazione all'impiego di software libero (FLOSS) per i quali la UE promuove attivamente attività di ricerca.

Fra le azioni prioritarie della Commissione, agli standard aperti ed al software Open Source, viene assicurato un ruolo fondamentale sul tema dell'e-Government confermato anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Europea 2010-2020 dove il tema dell'interoperabilità e degli standard prevede una serie di azioni specifiche così come la ricerca e sviluppo.

In una comunicazione della Commissione sull'interoperabilità si evidenzia «la ricchezza di componenti Open Source disponibili e come la condivisione di queste soluzioni tra le amministrazioni verranno incoraggiate attraverso i programmi IST, eTEN e IDABC». Tale ricchezza è frutto di anni di sviluppo e condivisione del software che ne hanno definitivamente consacrato la qualità ed i benefici che il loro utilizzo comporta, sia in termini economici che di sviluppo delle economie locali. Il settimo programma quadro ha confermato negli anni gli obiettivi di supporto ai progetti che producono risultati basati su open standard e open source software.

La ricerca di eBusinessWatch della Commissione Europea ha mostrato come l'esigua disponibilità economica allocata a bilancio per hardware e software rappresentino una grossa limitazione all'adozione di nuove tecnologie e all'innovazione da parte delle PMI. Lo stesso studio ha mostrato, inoltre, una scarsa capacità di adozione di tecnologie di infrastruttura collegate alla bassa propensione all'acquisto ed alla limitata competenza tecnologica. Per questo, una delle possibili proposte è quella accompagnare le PMI finanziandole su piccoli progetti che si avvalgano di soluzioni FLOSS e servizi basati su competenze locali (come abbiamo previsto nella recente legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

Diversi report della Commissione Europea hanno inoltre mostrato come il FLOSS può essere efficacemente adottato nei laboratori di informatica delle scuole primarie e secondarie e tale adozione risulti essere particolarmente utile per abbattere le resistenze all'adozione del FLOSS stesso. Alcuni esempi significativi sono il progetto Linex, attuato nella regione dell'Estremadura in Spagna il quale, inizialmente, ha previsto l'installazione nelle scuole di un personal computer con Linux a bordo ogni due studenti e poi ha esteso la diffusione di software libero a tutta la Pubblica amministrazione. Un altro progetto interessante, FUSS, ha riguardato l'aggiornamento a Linux e Software Libero di tutti i PC delle scuole italiane della Provincia Autonoma di Bolzano. Non mancano importanti esempi di diffusione del FLOSS in altre parti del mondo come in Brasile, in Gran Bretagna, in Norvegia, in India, fino agli Stati Uniti e all'Olanda e non ultima alla Slovenia. Quest'ultima ha attivato diversi processi atti a diffondere il software libero come il finanziamento della distribuzione Linux in lingua slovena per le scuole e l'Università ed il bando del 31 Luglio 2006 per il finanziamento di progetti di localizzazione e disseminazione di software Open Source. Un interessante progetto per la formazione a distanza basato su Linux è finanziato dalla Commissione Europea (EducOnLinux).

## **Il FLOSS in Italia...**

Anche in Italia, a livello centrale come nelle Regioni e negli enti locali, vi sono iniziative che perseguono i medesimi obiettivi e tra essi evidenziamo:

DigitPA (ex CNIPA, Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione) in attuazione della Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (G.U. 7 febbraio 2004, n. 31), ha prima redatto un rapporto sull'Open Source e quindi costituito l'Osservatorio Open Source con lo scopo di promuovere e supportare la diffusione di esperienze maturate dalle PA nel campo di applicazione del FLOSS. Nel rapporto del CNIPA ben si evidenziano sia i benefici che il FLOSS può portare alla diffusione delle tecnologie informatiche all'interno delle PA e delle imprese sia il positivo sviluppo del mercato. Mercato che, date le caratteristiche peculiari delle PMI, ben si presta ad essere collante e catalizzatore per il sistema Paese;

il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed in particolare il disposto dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di acquisire

programmi informatici, devono realizzare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, ivi incluse le soluzioni FLOSS e con obbligo che venga supportato almeno un formato aperto;

la sentenza del TAR del Lazio 2809/07 del 22.03.07 che riconosce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di realizzare la valutazione comparativa prima di acquisire programmi informatici;

sul tema del FLOSS numerose anche le iniziative legislative in Italia. Si possono citare, ad esempio, la legge regionale della Toscana, dell'Emilia Romagna, dell'Umbria e del Veneto e le mozioni e le delibere della Provincia di Pescara, dei Comuni di Lodi, Torino, Pistoia, Pisa, Siena, Argenta, Prato, Feltre, Ferrara, Firenze e altre ancora;

la legge della Regione Piemonte n.9 del 26 marzo 2009 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) che stabiliva: «...la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.»;

la Corte Costituzionale con sentenza del 23 Marzo 2010 ha sancito che la preferenza per il software libero è legittima e rispetta il principio della libertà di concorrenza in quanto la libertà del software è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno specifico prodotto o marchio: questa sentenza mette a nudo l'inconsistenza degli argomenti di quanti, fino ad oggi, si sono opposti all'adozione di norme che favoriscono il software libero argomentando che confliggono con il principio di "neutralità tecnologica";

il Free Software Center, centro tecnologico nel TIS innovation park in Alto Adige – Sud Tirolo che ha l'obiettivo di convogliare e coordinare le competenze di numerose imprese ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali specializzate ad alto livello nell'ambito del Free Software;

il Centro di Competenza sull'Open Source (CCOS) della Regione Umbria costituisce un punto di riferimento per quanti operano nella Pubblica Amministrazione ed adottano software FLOSS e formati di dati aperti;

la costituzione di numerosi ed autorevoli Centri di competenze a livello regionale per l'Open Source quali quello della Regione Friuli Venezia Giulia, quello della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto EROSS, il centro di Competenza della Regione Toscana ed il centro di competenza italiano per l'Open Source;

l'iniziativa del consorzio dei Comuni dell'Alto Adige – Sud Tirolo che ha da oltre cinque anni introdotto con successo il Software Libero e Open Source nella struttura informatica.

### **... e in Trentino**

A livello provinciale le iniziative relative alla promozione del FLOSS e dei formati di dati aperti sono state le seguenti:

- la delibera della Giunta provinciale di Trento n.2390 del 15.10.2004 che approva il Progetto "La Società dell'informazione" che prevede "Raccomandazioni anche in tema di Interoperabilità e Open source";

- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.1492 del 15.07.2005 avente per oggetto "Linee guida in materia di interoperabilità dei sistemi informativi e di software open source";

la delibera della Giunta Provinciale n. 2727 del 2008 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, finalizzate al contenimento dei costi

dell'amministrazione provinciale nella dotazione e nell'uso della posta elettronica e della telefonia fissa e mobile" che prevedeva tra le altre iniziative la predisposizione di un idoneo documento di sintesi sulla attuata sperimentazione dell'"office automation aperto" e, conseguentemente, di definire una proposta di piano operativo per una diffusione nel sistema pubblico trentino;

- l'ordine del giorno "Interventi di informazione e tutela nel campo dell'informatica e di internet" approvato il 26 marzo 2009 dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento;

- la delibera 119 del 2010 del Consiglio comunale di Trento di approvazione dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "estendere ulteriormente l'utilizzo e la promozione del software libero ed open-source e dei formati aperti, nonché la partecipazione a progetti di software libero ed open-source da parte del comune di Trento"

- le Relazioni Previsionali Programmatiche del Bilancio del Comune di Rovereto dal 2009 danno indicazione al Servizio Informatica di mantenere un'attenzione particolare ad ambienti e strumenti open source (ponendo ad es. le basi per la migrazione avvenuta nel corso del 2010 all'utilizzo di strumenti di produttività individuale open source), mentre con la decisione dd. 28.12.2009 la Giunta comunale decide "l'adozione obbligatoria dei formati ODF e PDF per la produzione di documenti informatici e per l'interscambio interno e con l'esterno".

- la delibera n. 78/2010 della Giunta Comunale di Riva del Garda "Software libero ed open source e formati aperti: delibera di indirizzo per la promozione e l'ulteriore estensione dell'utilizzo, nonché per la partecipazione a progetti di software FLOSS";

- la delibera 29/2009 della Giunta del Comune di Storo "Pubblicazione in forma libera con licenza copyleft del viario e di altri dati geografici del comune di Storo";

- l'iniziativa del Consorzio dei Comuni Trentini, promossa in collaborazione con Informatica Trentina, di aprire uno sportello di supporto agli enti interessati alla adozione di software libero lanciata durante l'incontro "Open Comune – La chiave per risparmiare innovando", del 23/11/2010;

## **L'accessibilità ai dati**

Oltre al FLOSS esiste però un tema fondamentale per garantire ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione l'accesso perpetuo alle proprie informazioni. Tale tema è rappresentato dai "formati aperti", che rappresentano l'unica garanzia di trasparenza e accessibilità dei dati.

Su questo argomento, prima la Commissione Meo con il proprio rapporto e poi il Ministro dell'Innovazione Tecnologica con un'apposita Direttiva hanno raccomandato per la P.A. l'uso di formati aperti per la memorizzazione dei documenti. A tale proposito la Commissione Europea, attraverso l'IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) raccomanda esplicitamente l'uso del formato ODF (standard ISO/IEC 23600) per la memorizzazione dei documenti della P.A. e per lo scambio di informazioni fra di esse.

Molte P.A. europee e nel resto del mondo, come già accennato, si stanno muovendo verso l'utilizzo massiccio degli standard aperti. Questo a testimonianza del fatto che l'utilizzo di tali standard garantisce contemporaneamente la creazione di mercati aperti e la tutela delle pubbliche amministrazioni nell'erogare i propri servizi e tutelare le proprie informazioni.

In Italia, con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, viene data attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Il provvedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da quello per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i dicasteri degli Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione

pubblica. Nella Direttiva le molteplici informazioni prodotte e detenute dalle Pubbliche Amministrazioni (di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, scientifico...) sono individuate come un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali, da riutilizzare per sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. Essa invita pertanto gli Stati membri a favorirne il riuso, incoraggiando gli enti pubblici a rendere disponibili i documenti e le informazioni in proprio possesso, a condizioni eque e trasparenti, a tutti i soggetti interessati al loro riutilizzo. La Regione Piemonte è il primo ente italiano a pubblicare degli open data (dati aperti) in modo organico inaugurando il sito [dati.piemonte.it](http://dati.piemonte.it) sul modello di quanto stanno facendo le pubbliche amministrazioni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in altri paesi occidentali.

Negli Stati Uniti d'America la Direttiva sull'Open government del novembre 2009, incentrata sui principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione, nella quale si legge testualmente: «*Fin dove possibile e sottostando alle sole restrizioni valide, le agenzie devono pubblicare le informazioni on line utilizzando un formato aperto (open) che possa cioè essere recuperato, soggetto ad azioni di download, indicizzato e ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente utilizzate. Per formato open si intende un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile dall'elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso dell'informazione veicolata*».

Per ragionare in termini di interoperabilità basata su formati e standard aperti occorre operare un cambio di mentalità: non è più il mercato e l'industria che impongono i linguaggi di comunicazione, ma è la politica che, decidendo gli standard, garantisce che due assessorati possano dialogare usando un linguaggio comune ed aperto a tutti. Il risultato netto è l'indipendenza da qualsiasi fornitore che non potrà più garantirsi posizioni di privilegio offerte da situazioni monopolistiche ma apre la strada alla reale concorrenza con i conseguenti benefici. Uno di questi benefici è l'abbattimento delle barriere all'ingresso alle tecnologie. Chiunque con un minimo di investimento può usarle senza dovere pagare compensi per licenza a nessuno e ciò costituisce una delle premesse indispensabili per favorire una qualsivoglia iniziativa di collaborazione.

## **Un investimento per contenere i costi di gestione e favorire l'economia locale**

Fra i fattori trainanti del sempre maggiore interesse riscontrato a livello globale da parte delle imprese nei confronti del software FLOSS figura anche la riduzione dei costi gestionali. Aspetto questo che risulta essere pregnante di interesse anche per la Pubblica Amministrazione, oggi alle prese con significativi tagli di bilancio e un crescente impegno verso una maggiore efficienza dei servizi offerti.

Avviare la migrazione da un sistema proprietario ad uno libero ha certamente dei costi, che si configurano come un investimento sul risparmio futuro. Recenti lavori di analisi su ipotesi di migrazione nell'ambito dei vari settori della PA trentina hanno stimato una possibilità di risparmio per le casse pubbliche nell'ordine di qualche milione di euro all'anno. I dati della spesa per l'informatica del solo Assessorato all'istruzione e sport della PAT indicano un costo annuo complessivo di oltre tre milioni di euro dei quali non meno di un milione relativo all'acquisto di licenze software. E' dunque ipotizzabile che la adozione di soluzione FLOSS per la sola Provincia potrebbe determinare un significativo risparmio. Ma non solo. Il diverso modello di business che sta alla base dell'economia del FLOSS indicativamente più attenta alla dimensione dei servizi può determinare una diversa destinazione dei flussi di denaro e favorire l'economia e la produzione di "valore" locale. Infine la

disponibilità di dati e programmi liberi può rappresentare un importante stimolo allo sviluppo di competenze ed imprese locali.

Testo unificato dei disegni di legge n. 249 "Norme in materia di adozione del software libero e open source, dei formati di dati aperti e di diritti digitali del cittadino" (proponenti consiglieri Nardelli, Civico, Cogo, Ferrari, Rudari e Zeni) e n. 6 "Promozione e diffusione della cultura informatica e superamento del divario digitale" (proponente consigliere Bombarda)

## **Norme per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale, per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti**

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E  
APPROVATO IN DATA 19.06.2012

### INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Strumenti

Capo II - Disposizioni in materia di telecomunicazioni per lo sviluppo della banda larga

Art. 4 - Promozione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in banda larga

Capo III - Disposizioni per la realizzazione del sistema informativo elettronico trentino (SINET)

Art. 5 - Sistema informativo elettronico trentino (SINET)

Art. 6 - Interesse pubblico del SINET

Capo IV - Disposizioni per la diffusione del software libero e a codice sorgente aperto, degli standard aperti e per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

Art. 7 - Promozione del pluralismo informatico

Art. 8 - Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto

Art. 9 - Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

Art. 10 - Scambio di dati e documenti con l'esterno

Art. 11 - Istruzione

Art. 12 - Attuazione

Capo V - Polo archivistico digitale territoriale del Trentino

Art. 13 - Istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino

Capo VI - Disposizioni per la promozione della partecipazione degli utenti alle attività della pubblica amministrazione trentina e per lo sviluppo della cultura digitale

Art. 14 - Partecipazione ai processi democratici

Art. 15 - Partecipazione degli utenti nei servizi

Art. 16 - Progetti di e-government

Art. 17 - Iniziative per lo sviluppo della cultura digitale

Art. 18 - Attuazione

Capo VII - Ricerca, innovazione, pubblica amministrazione e territorio

Art. 19 - Innovazione nella pubblica amministrazione

Art. 20 - Contributo della ricerca all'innovazione nella pubblica amministrazione

Capo VIII - Programmazione e strumenti di coordinamento

Art. 21 - Programmazione di settore

Art. 22 - Comitato permanente per l'evoluzione del SINET

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 23 - Disposizioni finanziarie

## Capo I

### **Disposizioni generali**

#### Art. 1 Finalità e oggetto

1. La Provincia riconosce la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonché riconosce le elevate potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel produrre:

- a) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- b) la maggiore competitività del sistema economico trentino;
- c) lo sviluppo sostenibile del territorio;
- d) la maggiore efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario digitale.

2. Con questa legge la Provincia definisce obiettivi, ruoli e strumenti attraverso i quali garantire le finalità di cui al comma 1 derivanti dall'utilizzo diffuso delle ICT.

#### Art. 2 Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità individuate dall'articolo 1, la Provincia favorisce lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale attraverso:

- a) un processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale;
- b) la semplificazione amministrativa e l'integrazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
- c) la qualità, l'accessibilità, l'orientamento all'utenza dei servizi pubblici e la realizzazione di un modello unitario di pubblica amministrazione verso il cittadino;
- d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili;
- e) l'utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;
- f) il coinvolgimento degli utenti nelle attività della pubblica amministrazione;
- g) l'accessibilità e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico;
- h) l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- i) il contenimento della spesa pubblica attraverso l'uso diffuso delle ICT;
- j) l'attenzione ai temi del risparmio energetico derivante dall'uso delle ICT.

2. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l'utilizzo dei risultati della ricerca nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, l'orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione.

#### Art. 3 Strumenti

1. Gli obiettivi indicati all'articolo 2 sono perseguiti in particolare mediante:
  - a) la realizzazione sul territorio di una infrastruttura per l'accesso a banda larga;
  - b) la formazione di un sistema territoriale di amministrazione digitale, che realizzi l'integrazione e l'uniformazione dei servizi resi dal sistema pubblico;
  - c) l'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati su standard aperti;
  - d) l'istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino;
  - e) l'individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di innovazione e nelle attività della pubblica amministrazione, nonché per lo sviluppo della cultura digitale.

## Capo II

### **Disposizioni in materia di telecomunicazioni per lo sviluppo della banda larga**

#### Art. 4 Promozione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in banda larga

1. La Provincia riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del territorio e per l'innovazione della pubblica amministrazione.
2. La Provincia realizza l'infrastruttura di telecomunicazione in banda larga, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).

## Capo III

### **Disposizioni per la realizzazione del sistema informativo elettronico trentino (SINET)**

#### Art. 5 Sistema informativo elettronico trentino (SINET)

1. E' istituito il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti nel suo sviluppo ed evoluzione.
2. Il SINET rappresenta l'evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (SIEP), già disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale.
3. Il SINET valorizza le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l'interoperatività e l'integrazione.
4. Il SINET è costituito dai seguenti elementi:

- a) la rete di telecomunicazione della pubblica amministrazione che, in accordo agli standard di servizi di connettività e interoperabilità di base definiti a livello nazionale (sistema pubblico di connettività SPC) e utilizzando l'insieme di tecnologie disponibili, consente l'interconnessione sicura e veloce delle pubbliche amministrazioni del territorio trentino e di queste con il sistema della pubblica amministrazione italiana ed europea;
- b) i sistemi di cooperazione che aderiscono agli standard di cooperazione applicativa definiti a livello nazionale ed europeo e che permettono l'interconnessione con la rete della pubblica amministrazione centrale e con le reti telematiche regionali ed europee, per favorire la cooperazione dei processi amministrativi;
- c) i sistemi di identificazione e accesso che, attraverso l'utilizzo delle tecnologie disponibili, garantiscono, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, l'accesso ai dati e alle risorse da parte dei soggetti legittimati ad accedervi;
- d) le piattaforme per l'erogazione multicanale dei servizi che consentono l'accesso alle informazioni e ai servizi, inclusi quelli di pagamento, attraverso il mezzo più idoneo per le diverse categorie di cittadini;
- e) i sistemi di gestione documentale e protocollo federato quali strumenti che favoriscono la dematerializzazione dei documenti e dei procedimenti, nonché la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni trentine;
- f) i sistemi di elaborazione in grado di garantire l'erogazione dei servizi applicativi in condizioni di continuità e sicurezza, promuovendo l'integrazione e la condivisione delle risorse elaborative tra i soggetti del sistema pubblico trentino per ottimizzare gli investimenti e favorire la flessibilità nell'approvvigionamento delle risorse medesime;
- g) i sistemi applicativi di interesse trasversale alle pubbliche amministrazioni del Trentino, quali il controllo di gestione, la gestione del personale, la contabilità che, anche attraverso i sistemi di cui alla lettera f), possono essere erogati in modalità di servizi a tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino;
- h) i sistemi applicativi verticali a supporto dei settori di attività amministrativa.

5. I servizi resi nell'ambito del SINET sono forniti ai seguenti soggetti aderenti:

- a) la Provincia;
- b) i comuni e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- c) gli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;
- d) altri enti o organismi pubblici individuati con provvedimento della Giunta provinciale.

6. Il SINET costituisce lo strumento per migliorare i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle loro forme associative; in relazione a ciò i predetti soggetti sono coinvolti nella valutazione delle scelte e dell'operato del SINET.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i processi, le regole ed i rapporti funzionali che governano la cooperazione tra i soggetti aderenti individuati al comma 5 e le modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 6, per l'attuazione, l'evoluzione e l'esercizio del SINET, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo capo.

Art. 6 Interesse pubblico del SINET

1. Il SINET, il suo sviluppo e la sua gestione sono considerati di interesse preminente per il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1.
2. La Provincia può assumere a suo totale o parziale carico l'onere finanziario per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dei soggetti aderenti.

#### Capo IV

### **Disposizioni per la diffusione del software libero e a codice sorgente aperto, degli standard aperti e per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici**

#### Art. 7 Promozione del pluralismo informatico

1. La Provincia, nel rispetto della normativa statale in materia, promuove il pluralismo informatico, garantisce la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera derivante dall'uso di standard non aperti, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

#### Art. 8 Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto

1. La Provincia, anche mediante l'adozione di piani di migrazione, utilizza programmi basati su licenze di software libero e a codice sorgente aperto (FLOSS) nei suoi sistemi informatici, secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia.
2. La Provincia, in relazione alle applicazioni sviluppate per proprio conto secondo licenze di tipo FLOSS, assicura la pubblicazione del codice sorgente anche rendendolo disponibile in internet.
3. La Provincia promuove e sostiene sul territorio le buone prassi nelle ICT basate sull'adozione e l'utilizzo di dati e di protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti e sullo sviluppo e l'adozione di software rilasciati con licenza FLOSS.

#### Art. 9 Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

1. La Provincia, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.
2. Per gli scopi indicati dal comma 1, la Provincia utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet e utilizzando formati aperti definiti secondo gli standard internazionali.
3. Fatti salvi i casi eccezionali indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 12, i dati indicati dal comma 1 sono accessibili gratuitamente e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
4. I dati indicati dal comma 1 sono pubblicati al livello massimo possibile di granularità.

5. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, predisposte in conformità al decreto legislativo n. 36 del 2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali.

#### Art. 10 Scambio di dati e documenti con l'esterno

1. La Provincia, sentito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET istituito ai sensi dell'articolo 22, costituisce e mantiene aggiornato il repertorio ufficiale dei formati che devono essere utilizzati dalla Provincia per la pubblicazione e la comunicazione all'esterno, per le diverse tipologie di dati e documenti informatici e di quelli che possono essere accettati per le tipologie di dati e documenti informatici in ingresso.

#### Art. 11 Istruzione

1. La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, ne promuove l'utilizzo nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.

2. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo promuovono l'utilizzo del FLOSS nelle loro attività didattiche.

3. La Provincia sostiene e promuove iniziative per la diffusione del FLOSS fra gli studenti, gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole e dei centri di formazione professionale.

#### Art. 12 Attuazione

1. La Giunta Provinciale, sentito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET istituito dall'articolo 22, entro centottanta giorni dalla nomina del comitato stesso, definisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione di questo capo, compresi:

a) le modalità e i tempi per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 in materia di pubblicazione di dati e documenti;

b) l'elenco dei formati di cui all'articolo 10, anche con riferimento a standard internazionali;

c) le modalità di adozione dei piani di migrazione all'uso del FLOSS nei sistemi informatici della Provincia;

d) le modalità di adozione dei formati standard aperti;

e) la promozione del FLOSS, l'uso di formati di dati standard aperti e la pubblicazione di dati aperti e contenuti aperti nel territorio provinciale da parte delle pubbliche amministrazioni;

f) la promozione della ricerca negli ambiti individuati da questo capo;

g) la promozione del tema dell'adozione dei formati aperti e standard, del FLOSS e della pubblicazione di dati e contenuti aperti nell'ambito dell'aggiornamento degli insegnanti e dei tecnici operanti nella scuola.

#### Capo V

### **Polo archivistico digitale territoriale del Trentino**

## Art. 13 Istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1 e per gli obiettivi definiti dall'articolo 2, nell'ambito del SINET può essere istituito il polo archivistico digitale territoriale del Trentino, per promuovere la cultura ed erogare i servizi per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e l'archiviazione digitale dei documenti.
2. Il polo eroga i propri servizi alle organizzazioni del settore pubblico trentino e, ove consentito dalla vigente normativa, alle organizzazioni private.
3. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il progetto di fattibilità del polo archivistico.
4. Le funzioni indicate dal comma 1 sono assicurate nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e del decreto legislativo n. 82 del 2005.

## Capo VI

### **Disposizioni per la promozione della partecipazione degli utenti alle attività della pubblica amministrazione trentina e per lo sviluppo della cultura digitale**

#### Art. 14 Partecipazione ai processi democratici

1. La Provincia riconosce l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali della pubblica amministrazione e la centralità dell'utente nei processi di erogazione dei servizi. La Provincia riconosce altresì il ruolo abilitante che le ICT rivestono in tali processi.
2. La Provincia promuove forme di partecipazione dei cittadini ai processi democratici di formazione delle decisioni, tenendo in particolare cura il superamento di qualsiasi barriera economica, sociale ed educativa all'esercizio di questo diritto.

#### Art. 15 Partecipazione degli utenti nei servizi

1. La Provincia identifica nei cittadini, imprese e loro associazioni una risorsa in grado di contribuire positivamente alla realizzazione di servizi di maggiore qualità e minor costo. In tale ottica, la Provincia promuove modalità di sviluppo ed erogazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, abilitati dall'utilizzo delle ICT, che prevedano il continuo coinvolgimento degli utenti.
2. La Provincia promuove la rispondenza dei servizi del comma 1 alle esigenze degli utenti, anche attraverso periodiche rilevazioni del grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.

#### Art. 16 Progetti di e-government

1. Nell'ambito del piano generale di sviluppo del SINET (PGSS), di cui all'articolo 21 e in accordo con i principi degli articoli 14 e 15, la Provincia promuove e sostiene i progetti di e-government ad alto contenuto innovativo, con particolare attenzione a quelli volti a perseguire la partecipazione alle iniziative e ai bandi nazionali ed europei.
2. I progetti previsti dal comma 1, garantiscono:

- a) l'utilizzo di ambienti di apprendimento a distanza, sia per la promozione dell'alfabetizzazione digitale, che per il miglioramento delle capacità professionali;
- b) l'erogazione di servizi in mobilità per favorire l'utilizzo dei servizi e delle relative modalità di

interazione con la pubblica amministrazione, attraverso le funzionalità dei dispositivi mobili largamente diffusi tra la popolazione;

c) l'accesso ai servizi sulla base della propria posizione geografica per consentire una maggiore personalizzazione e contestualizzazione dei servizi resi.

#### Art. 17 Iniziative per lo sviluppo della cultura digitale

1. La Provincia promuove le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi di diffusione della cultura digitale, nel rispetto delle seguenti finalità:
  - a) favorire lo sviluppo della domanda da parte dei cittadini di competenze e strumenti per il superamento del divario digitale;
  - b) intervenire su target specifici per gruppi e categorie di cittadini;
  - c) promuovere attività di formazione iniziale e permanente, anche attraverso la diffusione sul territorio provinciale di circoli della conoscenza e di minidistretti di informatica.
2. Le iniziative possono includere la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di strumenti tecnologici e non che, nel rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1, consentano la crescita culturale rispetto alle tecnologie ICT.
3. La Giunta provinciale approva, con propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, definendo le modalità del loro finanziamento.

#### Art. 18 Attuazione

1. La Giunta provinciale definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, le modalità per l'esercizio dei diritti dei cittadini di cui all'articolo 14, comma 2, ed identifica linee di indirizzo e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 15 e 16, nonché per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 17.

### Capo VII

#### **Ricerca, innovazione, pubblica amministrazione e territorio**

##### Art. 19 Innovazione nella pubblica amministrazione

1. Con riferimento agli obiettivi definiti dall'articolo 2, la Provincia riconosce il contributo positivo che i risultati della ricerca possono fornire ai processi di innovazione della pubblica amministrazione, sia in termini di disponibilità di soluzioni innovative, che di maggiore qualità dei processi decisionali.
2. La Provincia promuove l'innovazione e la crescita della produttività del territorio attraverso il rafforzamento della domanda pubblica di servizi innovativi, l'innovazione nel settore privato, nonché l'orientamento della ricerca applicata alle caratteristiche del territorio.

##### Art. 20 Contributo della ricerca all'innovazione nella pubblica amministrazione

1. Per il conseguimento di quanto previsto dall'articolo 19, la Provincia promuove, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), un maggiore orientamento delle attività di ricerca al

soddisfacimento delle esigenze di innovazione pubbliche e al tempo stesso un maggiore utilizzo di soluzioni innovative nella pubblica amministrazione.

2. La strategia di cui all'articolo 21, comma 1, evidenzia, anche attraverso le elaborazioni del comitato tecnico-scientifico per la ricerca previsto dall'articolo 23 della legge provinciale n. 14 del 2005, il contributo che il sistema della ricerca può portare all'innovazione della pubblica amministrazione.

3. Il PGSS previsto dall'articolo 21 descrive, anche attraverso l'utilizzo dei risultati del comitato di valutazione della ricerca previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 14 del 2005, la quota di innovazione ottenuta con il contributo delle attività di ricerca.

## Capo VIII

### **Programmazione e strumenti di coordinamento**

#### Art. 21 Programmazione di settore

1. In armonia con gli obiettivi e le linee prioritarie del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce, con riferimento all'intera legislatura, la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale, nell'ambito della quale individua le aree e i progetti di sviluppo, evolutivi e innovativi, da realizzare mediante i soggetti del sistema pubblico provinciale.

2. In coerenza con la strategia di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva a cadenza annuale, secondo le procedure e le modalità stabilite con propria deliberazione, il piano generale di sviluppo del SINET (PGSS).

3. Il PGSS individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, indicando le risorse necessarie per l'attuazione degli investimenti e per la gestione degli stessi e le relative fonti di finanziamento, i soggetti coinvolti, nonché i tempi e le modalità di attuazione. Il piano quantifica altresì le risorse finanziarie del bilancio pluriennale necessarie per garantire il completamento degli interventi programmati.

4. Il PGSS sostituisce il piano degli investimenti per il SIEP di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).

#### Art. 22 Comitato permanente per l'evoluzione del SINET

1. E' istituito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET con il compito di garanzia verso il carattere cooperativo di tutti i soggetti aderenti al sistema, come previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Il comitato può formulare proposte per l'elaborazione della strategia provinciale di cui all'articolo 21, comma 1. Il comitato esprime inoltre il proprio parere sulla proposta di PGSS anche formulando, in tale sede, ulteriori proposte alla Giunta provinciale. Il comitato verifica, inoltre, lo stato di attuazione del PGSS in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia provinciale.

3. La Giunta provinciale individua la composizione ed effettua la nomina del comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. La composizione del comitato assicura la qualificata rappresentanza dei soggetti del SINET, di cui all'articolo 5,

integrati con rappresentanti delle associazioni degli utenti, del sistema della ricerca e delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del FLOSS.

4. Il comitato definisce, nella prima riunione, le proprie regole di funzionamento e di assunzione delle decisioni.

5. La segreteria tecnica del comitato è assicurata dalla struttura provinciale competente.

6. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

## Capo IX

### **Disposizioni finali**

#### Art. 23 Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 13, 16 e 17 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.15.110 (Oneri di gestione del sistema informativo elettronico provinciale) e 15.15.210 (Investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1980, nonché a seguito dell'applicazione dell'articolo 8 di questa legge.

2. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione degli articoli 8, comma 3, e 11, comma 3, sono assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

#### Art. 24 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 7 bis della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale);

b) l'articolo 6 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

c) l'articolo 8 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

d) l'articolo 14 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. L'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2, e l'articolo 7 bis della legge provinciale n. 10 del 1980 continuano ad applicarsi fino alla data individuata dalla deliberazione prevista dall'articolo 5, comma 7.